

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **PREVENZIONE INCENDI, IN VIGORE IL NUOVO CODICE**
- ◆ **IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, I CONTROLLI DELL' EFFICIENZA ENERGETICA**
- ◆ **ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO, SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**
- ◆ **ALCOL E SOSTANZE PSICOTROPE SUL LAVORO, COME CAMBIERÀ LA NORMATIVA**
- ◆ **DPI UDITIVI, CALCOLO ONLINE DELL'EFFICIENZA SUL PAF**
- ◆ **PREVENZIONE, OBBLIGATI SIA IL DATORE DI LAVORO FORMALE CHE QUELLO DI FATTO**

NEWS

IN VIGORE IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Recentemente pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 8 marzo, 2006, n. 139", **vigente dal 18 novembre scorso**. In esso sono contenuti il nuovo "Codice di Prevenzione Incendi", **le nuove regole**

tecniche orizzontali- RTO, relative ai criteri ed ai metodi per determinare le misure di sicurezza antincendio nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, nonché alcune **regole tecniche verticali- RTV**, applicabili a specifiche attività o a loro ambiti.

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, VERIFICA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA : GLI ADEMPIMENTI DERIVATI DAL DPR 74/2013

La novità principale è che tale verifica si dovrà effettuare anche per gli impianti di climatizzazione estiva (quelli termici erano già soggetti a controlli periodici). **Su quali impianti devono essere effettuate le verifiche ?**

Le valutazioni di efficienza energetica si compiono ai sensi dell'art. 8, comma 1

Quando devono essere effettuati i controlli?

L'art. 8, comma 3 del citato D. P. R. prevede che essi siano inoltre realizzati:
-all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
-in caso di sostituzione degli apparecchi

del D. P. R. 74/2013 "in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW....".

del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
-nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma che siano tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Ma cosa si intende per **“impianto termico”**? Ecco la definizione tratta dalle linee guida ENEA: *“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale od estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; **se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore od uguale a 5 Kw.** Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.*

Va quindi operata una netta distinzione fra macchina ed impianto: l'impianto è la somma delle potenze delle macchine che lavorano a servizio di una singola unità immobiliare. Quando, in un impianto di climatizzazione estiva, la somma supera i 12 kW, lo stesso sarà soggetto a verifica dell'efficienza energetica

ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI-DPR n. 74/2013

SERVIZIO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE(I)	ACCERTAMENTI E CADENZA DELLE ISPEZIONI SUL 100% DEGLI IMPIANTI
Climatizzazione Invernale o Produzione di Acqua calda Sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapp. di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapp. di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapp. di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

Come registrare i controlli?

I modelli di libretto da utilizzare per il controllo sono quelli previsti dalla Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna del 13/10/2014, n. 1578-Definizione dei nuovi modelli di libretto di

impianto e controllo di efficienza energetica e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della Delibera dell'Assemblea Legislativa del 4/3/08, n. 156.

ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO: PUÒ SVOLGERLI DIRETTAMENTE IL DATORE DI LAVORO ANCHE NELLE AZIENDE CON PIÙ DI 5 LAVORATORI

E' una delle modifiche di maggiore rilevanza che il D. Lgs. 151/2015 ha inserito nel D. Lgs. 81/08 (il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro): riguarda l'art. 34 e rende possibile lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione anche nelle aziende o nelle unità produttive che superano i 5 lavoratori.

In passato, l'articolo aveva già subito variazioni rispetto al testo originale del D. Lgs. 81/08: i commi 1-bis e 2-bis introdotti dal D. Lgs. 106/2009 indicavano esplicitamente la possibilità per il Datore di Lavoro, *nelle imprese o unità*

produttive fino a cinque lavoratori (e dunque non oltre questo numero), di svolgere direttamente tali compiti anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni. Con l'ultima modifica prevista, viene a cadere il limite dei 5 lavoratori e quindi il Datore di Lavoro potrà assumere il ruolo di Addetto al Primo Soccorso e di Addetto Antincendio ed Evacuazione, previa ovviamente la frequenza degli specifici corsi di formazione indicati dagli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 81/08.

ALCOL E SOSTANZE PSICOTROPE SUL LAVORO, SI MODIFICHERÀ LA NORMATIVA

"Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza": è lo schema d'intesa trasmesso il 20 novembre scorso dal Ministero della Salute alla Conferenza Unificata Stato-regioni e che dovrà venire approvato. Ma sembrano già certe alcune novità: ⇒ **non sussisterebbe più la distinzione**, ora presente, **tra elenchi "alcol" e "droghe"**, ma ci sarebbe un **unico elenco**; ⇒ **verrebbero eliminati dall'elenco gli autisti di camion** (eccetto per le merci

pericolose) e, oltre ai conducenti di carrelli elevatori e macchine per movimento terra, **sarebbero inseriti tutti quelli preposti alla guida di macchine richiedenti una specifica abilitazione**, prevista dal comma 5 dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 (gru, trattori, PLE, ecc..) ⇒ **sarebbero compresi gli addetti che svolgono attività che comportano lavori all'interno di tubazioni**, canalizzazioni, recipienti, p.es. vasche, serbatoi e simili, nei quali possano trovarsi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi. ⇒ **verrebbe inserito chi è preposto ad attività sanitarie comportanti procedure invasive**- svolte in strutture sanitarie

pubbliche o private- che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del D.Lgs. 81/08; ⇒**dall'elenco delle sostanze psicotrope da rilevare probabilmente ne scompariranno alcune** che sono state causa di tante false positività; ⇒**le aziende dove operano le mansioni a rischio dovranno attuare dei piani informativi** per i lavoratori e mettere a disposizione degli stessi (ma ciò non dovrebbe costituire un obbligo) test

rapidi riguardo al tasso alcol emico; ⇒**per gli addetti a rischio, dovrebbe cambiare anche la struttura delle visite mediche**, la loro periodicità, la tipologia degli esami da effettuare e verrebbero inseriti pure dei test a sorpresa. Si tratta per ora solo di anticipazioni, che potranno essere confermate o soggette a modifiche nel corso dell'iter approvativo. Non appena lo Schema d'Intesa diverrà definitivo, provvederemo ad aggiornarvi.

PRINCIPALI SCADENZE

22/12/2015: SCADENZA INVIO DIAGNOSI ENERGETICA

ENEA ha aperto il portale presso il quale inserire la diagnosi energetica, ai sensi del D. Lgs. 102/14. Il link per accedere al portale è : <https://audit102.casaccia.enea.it> . Le imprese che hanno già provveduto ad inviare la diagnosi via mail, NON devono procedere all'inserimento dei dati anche tramite portale. Si ricorda che il termine per la conclusione delle diagnosi è scaduto il 5 dicembre 2015, mentre per l'invio c'è tempo fino al 22 dicembre.

31/12/2015: RIFIUTI- SISTRI Salvo eventuali proroghe, si conclude il periodo transitorio ("doppio binario") durante il quale erano state sospese le sanzioni per le violazioni relative al SISTRI, che quindi si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2016. Dalla stessa data, i soggetti obbligati ad utilizzare il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti non saranno più tenuti, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi, a compilare il registro di carico e scarico cartaceo.

31/12/2015 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Scadono le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera rilasciate dalla Provincia per gli stabilimenti autorizzati, ai sensi del vecchio DPR 203/88 dal 1° gennaio 2000 al 29 aprile 2006. Occorre attivarsi per il rinnovo che comporterà, salvo poche eccezioni, la presentazione di una Domanda Unica Ambientale (AUA).

AESIS S. r. l. è IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE IN VISTA DI TALE SCADENZA.

31/01/2016 BILANCIO IDRICO: DENUNCIA ACQUE SCARICATE IN FOGNATURA NEL 2015

Denuncia del quantitativo di acque di tipo industriale scaricate in pubblica fognatura ai fini della determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue. La scadenza potrebbe variare in funzione del consorzio di appartenenza.

Documenti necessari relativi all'anno 2015:

- denunce anno precedente;
- autorizzazione allo scarico;
- formulari relativi alle acque conferite come rifiuto;
- quantitativo di acqua impiegata per uso industriale che rimane nel prodotto;
- bollette acquedotto;
- analisi dell'acqua di tipo industriale scaricata effettuate nel 2015

**AESIS S.R.L. È IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO IDRICO
DI CUI SOPRA**

28/02/2016 PRESENTAZIONE OT 24 PER RIDUZIONE PREMIO INAIL

Si ricorda che l' Inail premia con "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione"(attraverso la compilazione del nuovo modello OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D. Lgs. 81/08). "L'oscillazione per prevenzione" consiste in una significativa riduzione che abbassa il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all' Inail. La diminuzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo. La domanda va inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi on-line presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Resta invariato, rispetto agli anni precedenti, il punteggio di 100 che l'Azienda deve ottenere, sommando interventi dei gruppi A, B, C, per poter accedere allo sconto; risultano invece più articolati i documenti di supporto, che l'Azienda non deve allegare alla domanda, ma che vanno tenuti a disposizione in caso di controllo da parte dei funzionari. I documenti devono avere la data dell'anno antecedente a quello in cui si presenta la domanda.

AESIS S.R.L. È IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODULO OT 24

APPROFONDIMENTI

DPI UDITIVI: CALCOLATORE ON-LINE DELL'EFFICIENZA

Sul sito PAF (Portale Agenti Fisici) è stata pubblicata la procedura che consente la valutazione dell'efficienza dei protettori auricolari di largo impiego (cuffie, inserti espandibili ed inserti preformati), sulla base delle indicazioni operative fornite dal Coordinamento Regioni- INAIL e dalle norme UNI. I produttori di questa categoria di DPI devono indicare due dati riguardanti la protezione offerta dai dispositivi: l'indice **SNR** (Simplified Noise Reduction) e l'**attenuazione** in bande di ottava (**OBM**). Il calcolatore consente di effettuare la valutazione basandosi su uno dei due metodi inserendo i dati manualmente oppure individuando i dispositivi nella banca dati dei produttori. Nella scelta dei DPI uditivi vanno considerati i numerosi fattori che ne riducono l'efficacia, rispetto a quanto indicato dal produttore. Infatti, la misura dell'attenuazione che si effettua in laboratorio è sovrastimata rispetto a quella ottenibile in ambienti di lavoro reali, per una serie di motivi:

- taglia dei dispositivi talvolta inadeguata alle caratteristiche fisiche dei lavoratori (ad esempio, per i DPI preformati);
- presenza di capelli lunghi, barba, occhiali, che rendono problematica una buona tenuta acustica delle cuffie;
- posizionamento od inserimento approssimativo del protettore auricolare, non conforme ai criteri stabiliti dal fabbricante;
- spostamento dalla sede originaria (ad esempio, inserti che si spostano verso l'esterno del condotto uditivo a causa dei movimenti mandibolari o cuffie che si spostano per i movimenti del capo);
- modifiche realizzate dal lavoratore sul

- protettore auricolare per renderlo più confortevole (p.es. la deformazione delle cuffie per limitare la pressione sul capo, che potrebbe essere ritenuta fastidiosa);
- uso congiunto di altri DPI non uditivi (ad esempio, cuffie ed occhiali);
- difetti nella cura del protettore auricolare in dotazione personale;
- invecchiamento e deterioramento dei materiali che lo costituiscono;
- assenza di un sistema di controllo dell'uso e della manutenzione dei dispositivi di protezione uditivi e mancata sostituzione di quelli usurati e non più idonei;
- assenza di adeguata attività formativa sul loro uso regolare nelle situazioni di rischio, sulla corretta custodia e sulla manutenzione.

Per questi motivi, è necessario applicare un fattore (δ) al SNR indicato dal produttore, in maniera da ricalcolarne l'effettiva efficienza. Tale fattore varia in funzione del tipo di dispositivo:

cuffie:	0,75
inserti espandibili	0,5
inserti preformati	0,3

Questi valori possono variare (rimanendo sempre inferiori a 1) solo se il datore di lavoro assicura un addestramento accurato, rigoroso e continuativo dei dipendenti all'uso dei DPI; un controllo assiduo sull'uso corretto e l'attuazione di specifiche procedure per la conservazione e la sostituzione dei DPI.

Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del protettore auricolare

Il livello di protezione viene determinato in base al seguente prospetto, estratto dalla norma UNI EN 458, resa vincolante dal D. M. 2.5.2001.

Stima della protezione fornita dal DPI in funzione del livello sonoro raggiunto

Livello sonoro equivalente calcolato tenendo conto del DPI	Stima della protezione
maggiore di 80	insufficiente
fra 75 e 80	accettabile
fra 70 e 75	buona
fra 65 e 70	accettabile
minore di 65	Troppo alta

Si ritiene efficiente un protettore auricolare che permette di ottenere una protezione "buona" o "accettabile", ovvero un livello sonoro continuo secondo quanto indicato nel prospetto. Va poi considerato che in ogni caso l'adozione di un otoprotettore deve garantire che il livello di esposizione giornaliero di un lavoratore non superi il limite di 87 decibel stabilito dalla normativa. Se i valori sono sotto i 65 dB possono comunque essere accettabili, a meno che non esistano controindicazioni, ad esempio l'impossibilità di sentire segnali di pericolo o allarmi.

IMPORTANTE SENTENZA: DATORE DI LAVORO FORMALE E DATORE DI LAVORO DI FATTO, UNO NON ESCLUDE L'ALTRO

Il Datore di Lavoro titolare degli obblighi di prevenzione va individuato sia in colui che risulta esserlo secondo il contratto di lavoro, sia nel soggetto che di fatto assume i poteri tipici della figura datoriale.

La Corte di Cassazione-Penale Sezione IV, deliberando sulla responsabilità per un infortunio occorso ad un lavoratore caduto da una scala mentre svolgeva alcune attività agricole, nella sentenza 6723 del 16 febbraio 2015 ha sostenuto che l'individuazione di un Datore di Lavoro "formale", risultato tale dalla documentazione di contratto, non si pone comunque in contrapposizione con la eventuale esistenza anche di un Datore di Lavoro di fatto. Quindi, affermare l'esistenza di un Datore di Lavoro sulla scorta di quanto emerge da

documenti non vale ad escludere che tale ruolo sia stato assunto anche da altri. **IL FATTO** La vicenda era relativa ad una sentenza del Tribunale, nella quale un Datore di Lavoro era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose commesse in danno di un lavoratore e quindi condannato. Dalle varie dichiarazioni era emerso che l'infortunato era stato assunto "in nero" dall'imputato ed occupato nei lavori di raccolta degli agrumi, durante i quali era caduto da una scala riportando lesioni personali da ricondurre allo stesso

imputato quale **Datore di Lavoro di fatto**. La Corte d'Appello aveva invece assolto l'imputato, sostenendo che nel corso dell'accertamento processuale non era stato possibile stabilire che egli fosse stato Datore di Lavoro del lavoratore e quindi titolare degli obblighi prevenzionistici la cui violazione aveva causato l'incidente. Questo, per la ritenuta inattendibilità della dichiarazione dell'infortunato e perchè la proprietaria del terreno dove si svolgeva la raccolta degli agrumi aveva comunicato l'assunzione di quel lavoratore - tardivamente, tanto da venir sanzionata dall'Ispettorato del Lavoro - e l'Inail aveva riconosciuto che egli si era infortunato mentre lavorava alle dipendenze della stessa proprietaria di quel terreno.

IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso avanzato riguardo a tale decisione, ha annullato la sentenza impugnata. A suo parere, il giudice di primo grado era giunto a ritenere l'imputato il Datore di Lavoro di fatto dell'infortunato sulla base delle dichiarazioni di quest'ultimo, che aveva riferito di essere stato ingaggiato telefonicamente da quello e di aver

ricevuto, sempre da lui, il salario. A fronte di ciò, la Corte di Appello ha valorizzato dati meramente formali, come la circostanza che la documentazione, formata dopo l'incidente, era stata sottoscritta dalla proprietaria del terreno ed indicava in essa il Datore di Lavoro. Si è così proceduto in un'argomentazione manifestamente illogica, opponendo un'analisi della situazione 'apparente' ad un accertamento di una situazione di fatto.

“È noto che in materia prevenzionistica- ha concluso la Corte di Cassazione-il Datore di Lavoro, titolare degli obblighi prevenzionistici, va individuato sia in colui che risulta parte in senso formale del contratto di lavoro sia nel soggetto che di fatto assume i poteri tipici della figura del Datore di Lavoro; ne consegue che l'individuazione di un Datore di Lavoro 'formale' non si pone in contrapposizione con l'eventualità dell'esistenza anche di un Datore di Lavoro di fatto; sicchè, affermare l'esistenza di un Datore di Lavoro sulla scorta di quanto emerge da documenti non può valere ad escludere che tale ruolo fosse stato in concreto assunto anche dal Datore di Lavoro di fatto”.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info